

Art. 11

Ottenuta l'approvazione del piano di riparto di cui all'articolo precedente, da parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, l'Istituto liquidatore pubblicherà nella "Gazzetta Ufficiale del Regno" e nel foglio degli Annunzi ufficiali della Provincia di Torino, il piano di riparto stesso (ed i coefficienti di valore patrimoniale) spettanti a ciascuna quota di iscrizione, con avviso ai soci che il recesso può essere esercitato, a norma dell'art. 25 della legge, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione ~~stessa~~.

leggi

le spettanze di

in conformità del primo
 capo, e dell'
 art. 25, di cui alla
 lett. c) dell'art. precedente.

notifica personale per

raccomandata
 coll'asservimento del
 termine entro il quale
 potrà essere dichiarato il
 recesso?

a) natura patrimoniale -
 b) piano di riparto
 c) spettanze proporz. della liquid.
 (coefficienti patrimoniali) delle
 singole quote d'iscrizione